

**CONTRATTO DI COMODATO**

L'anno 2011, il giorno 31 del mese di maggio in Bologna, presso la Direzione Territoriale Produzione di RFI ,

tra

- **COMUNE DI Sesto Fiorentino**, rappresentato dal Dott. Franco Zucchermaglio, nato a Bolzano il 01/05/65 e domiciliato, per la carica, presso la Residenza Municipale, che agisce nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Comune di Sesto Fiorentino e non altrimenti;

e

- **RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**, con sede in Roma Piazza della Croce Rossa n. 1, rappresentata dall'Ing. ALDO ISI, nato a Parma il 18.02.1971 e domiciliato, per la carica, presso Via Matteotti 5 Bologna, che agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore Territoriale Produzione di Bologna e non altrimenti;

Premesso che :

l'Ente Ferrovie dello Stato, con delibera AS/971 del 7 agosto 1991, ha affidato alla Treno Alta Velocità – TAV S.p.A. (di seguito anche TAV) la concessione della progettazione esecutiva, della costruzione e dello sfruttamento economico del Sistema Alta Velocità;

la TAV, con convenzione sottoscritta in data 15.10.1991, ha affidato alla F.I.A.T. S.p.A. (di seguito anche FIAT), in qualità di General Contractor, lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la progettazione esecutiva e la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Bologna – Firenze;

l'Ente Ferrovie dello Stato, con delibera AS/972 del 7 agosto 1991, ha affidato ad ITALFERR/SIS.TAV S.p.A. il presidio dell'area tecnologica, ingegneristica e sistemica, nonché il controllo della fase esecutiva di realizzazione del progetto Alta Velocità;

FIAT, con contratto del 29.09.1992, ha affidato al Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana - C.A.V.E.T. (di seguito anche CAVEIT), in conformità a quanto stabilito nella summenzionata convenzione, la progettazione esecutiva e la realizzazione della Tratta medesima;

il progetto delle linea Ferroviaria AV/AC Bologna-Firenze è stato approvato nelle Conferenze dei Servizi del 28.07.1995, 06.05.1997, 28.07.1998, 25.05.2004, 21.04.2009 e 12.05.2009;

a margine delle suddette Conferenze dei Servizi, sono stati sottoscritti con gli Enti territoriali interessati dai lavori AV/AC Accordi Procedimentali e relative Convenzioni

attuative con cui sono stati definiti gli impegni per la realizzazione della Tratta Ferroviaria e per l'esecuzione degli interventi complementari di attuazione dell'impatto ambientale; in particolare, con la chiusura della Conferenza dei Servizi del 28.07.1998 di approvazione della Variante Firenze Castello è stato sottoscritto tra TAV, il Comune di Sesto Fiorentino e FIAT un Accordo Procedimentale in cui, tra altro, è prevista la realizzazione dell'intervento in oggetto;

in data 22.12.2001 il Comune di Sesto Fiorentino e il CAVET hanno sottoscritto la convenzione attuativa del suddetto Accordo Procedimentale;

i lavori in oggetto, progettati e realizzati da CAVET sono ultimati in data 30.11.2010 come certificato con verbale in pari data dalla Direzione dei Lavori;

conformemente a quanto previsto nella richiamata convenzione di cui alla precedente lett. h), in data 06.04.2011 CAVET e il Comune di Sesto Fiorentino hanno effettuato in contraddittorio il sopralluogo e le verifiche delle opere realizzate, constatandone il completamento e la regolare esecuzione;

la linea ferroviaria AV/AC è stata ultimata e consegnata a TAV/RFI per l'esercizio ferroviario, iniziato a partire dal 04.12.2009, e che è quindi necessario procedere alla consegna anche del parco pubblico in oggetto nei termini previsti nella Convenzione richiamata alla precedente lett. h);

il Comune di Sesto Fiorentino riconosce e dà atto che nel sottosuolo del parco oggetto della presente consegna sono presenti le infrastrutture ferroviarie A.V. schematicamente rappresentate nella planimetria allegata al presente Verbale , Allegato "A";

con note del 30.12.2010 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha comunicato al General Contractor FIAT che TAV è stata fusa per incorporazione in RFI S.p.A medesima con efficacia giuridica dal 31.12.2010 e che, pertanto, a seguito di tale operazione, tutti i rapporti giuridici ed economici in essere con TAV alla data di detta operazione sono stati acquisiti dalla società incorporante RFI S.p.A..

Considerato che:

le aree di sedime del parco in questione sono state espropriate a favore di TAV, ora RFI S.p.A., e ad esclusione di quelle ove insistono le opere ferroviarie (piazzola, cabina TE confinate con apposita recinzione, galleria A.V e opere accessorie evidenziate nell'allegata planimetria), le stesse dovranno essere cedute in proprietà al Comune di Sesto Fiorentino con oneri interamente a carico di CAVET o RFI;

è subentrata nella posizione di TAV, RFI S.p.A., la quale si impegna a dar corso a tutte le attività di definizione e predisposizione della documentazione necessaria per la stipula

dell'atto di cessione gratuita, con spese interamente a carico di CAVET o RFI, in parte della proprietà, in parte dell'uso, delle aree di sedime del parco in questione, e ciò alla luce dell'intervenuta fusione per incorporazione di TAV in RFI S.p.A..

- nelle more del perfezionamento dell'atto formale di trasferimento della proprietà si rende necessario immettere nel possesso delle aree il Comune di Sesto Fiorentino, al fine di attivare le necessarie procedure per la gestione delle aree in questione;

Tutto ciò premesso,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

ARTICOLO 2

RETE FERROVIARIA ITALIANA, di seguito indicata anche "RFI" concede in comodato gratuito, in attesa di ultimare tutti gli adempimenti necessari per poter provvedere alla cessione gratuita, al COMUNE DI Sesto Fiorentino (comodatario), di seguito indicato come "Comune" che a tale titolo riceve ed accetta, le seguenti aree individuate al Catasto del Comune di Sesto Fiorentino come segue:

**Parco Nord:** fg. 36 mapp: 516-595-594-467-88-633-597-487-604-577-59-606-608-611-610-488-613-615-94-93-505-96-456-455-454-494-502-625-626-503-106-414-628-627-500-499-629-630-515-490-618-619-504-620-622-623-624-501-509-493-621-601

**Parco Sud:** fg. 53 mapp: 1585-1528-1567-1705-1706-1414-328-1700-1692-1693-935-82-934-1694-1697

**Ginori isola nord** fg 17 mapp 21-17-19-18-6-4-20-

ARTICOLO 3

Durata e esercizio facoltà di restituzione

Il presente contratto avrà durata di cinque anni, decorrenti dalla data della stipula, cesserà i suoi effetti alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento in proprietà degli immobili a favore del Comune di Sesto Fiorentino.

All'interno del periodo di durata del contratto, RFI potrà avvalere della facoltà di restituzione dell'immobile, prevista dall'art. 1809 comma 2 del codice civile, per esigenze legate all'esercizio ed alla sicurezza del tratto ferroviario sottostante il bene oggetto del comodato.

ARTICOLO 4

presa in consegna e custodia dei beni

I beni sono dati in uso al Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Le parti dichiarano espressamente di conoscere luoghi, le pertinenze, accessori, proventi e spese ad essi inerenti, salvo eventuali riscontri di particolari problematiche attualmente non individuabili. Il Comune dichiara di ritenere i beni oggetto del presente atto utilizzabili ai fini della destinazione d'uso prevista dai vigenti strumenti urbanistici (RUC); dichiara, altresì, di conservare e custodire i beni concessi in comodato gratuito con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché di servirsene per l'uso stabilito. RFI contestualmente alla sottoscrizione del presente atto avvierà le procedure per la redazione di apposito verbale, redatto in triplice originale e firmato dai rappresentanti indicati dalle parti, contenente tutte le prescrizioni di RFI in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e corredato da planimetrie catastali aggiornate delle aree. Le planimetrie, allegare al verbale, riportano l'esatta consistenza delle aree consegnate al Comune, il quale assume tutti i diritti, obblighi ed oneri derivanti dalla presa in possesso dei beni stessi.

#### ARTICOLO 5

##### Spese per l'uso della cosa

Il Comune dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in efficienza e condizioni di decoro, dei beni ceduti in comodato e, nei limiti di destinazione dell'uso previsto dalla normativa urbanistica attualmente vigente, provvederà, ove necessario, ad adeguare gli stessi ed i relativi impianti alle proprie specifiche esigenze di uso ed al rispetto delle vigenti normative di sicurezza. .

#### ARTICOLO 6

##### Accesso e Ispezioni

R.F.I. ha il diritto di accedere in qualsiasi momento alle aree date in uso, con il proprio personale o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all'esercizio ferroviario, previa comunicazione, anche per mezzo fax, al Comune.

#### ARTICOLO 7

##### Modifiche ed addizioni

Il Comune, in nessun caso, può apportare, limitatamente nella fascia di rispetto sovrastante la galleria, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai beni concessi in uso senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte di RFI.

Sulla restante parte, che verrà acquisita dal Comune di Sesto Fiorentino, in diritto pieno di proprietà, lo stesso, nei limiti e condizioni previste dagli artt. da 36 a 61 del Dpr. 753/80, ove applicabili, potrà apportare, a proprie spese, modifiche, innovazioni, migliorie ed addizioni senza il preventivo consenso scritto di RFI.

In considerazione della presenza del sottoattraversamento AV il Comune è impegnato a rispettare le prescrizioni tecniche e di sicurezza, contenute nel verbale redatto in contraddittorio tra i tecnici designati dalle parti.

#### ARTICOLO 8

##### Autorizzazione all'affidamento della gestione e del godimento a terzi

Il Comune non può cedere il presente contratto, ma, nel rispetto della destinazione di uso dell'area in oggetto, è autorizzato da RFI ad affidare il godimento e la gestione del bene ad un terzo, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, purché ne sia mantenuta la destinazione d'uso, salvo comunque la responsabilità per l'adempimento da parte del soggetto terzo, di tutto quanto stabilito dal presente contratto.

Il Comune deve comunicare a RFI il nominativo/ragione sociale del soggetto terzo gestore dell'area..

E' vietata la possibilità per il soggetto terzo gestore di subconcedere a sua volta l'area oggetto del presente contratto.

#### ARTICOLO 9

##### Responsabilità

Il Comune esonera espressamente RFI da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere al Comune stesso per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto alla manutenzione delle aree.

Il Comune, per fatti comunque verificatisi nelle aree stesse, anche a causa di terzi, esonera espressamente RFI da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a terzi , ivi compreso al personale addetto alla prestazione dei servizi per la gestione e manutenzione delle aree.

Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche il sub comodatario ed il personale da esso incaricato.

#### ARTICOLO 10

##### Prescrizioni ambientali e di sicurezza

Il Comune si impegna ad osservare e far osservare ad altri aventi causa le seguenti prescrizioni in materia ambientale:

- In particolare, tutti i fusti contenenti oli minerali, idrocarburi, vernici, ecc. dovranno essere adeguatamente identificati e tenuti in deposito su apposite vasche di raccolta, opportunamente coperte, tutti i fusti contenenti oli minerali, idrocarburi, vernici, ecc, con una dotazione sufficiente di materiale idoneo all'assorbimento di eventuali percolazioni.

- L'installazione nelle aree cedute di depositi fissi o mobili, quali serbatoi di gasolio, dovrà essere espressamente autorizzata dalla Struttura RFI proprietaria dell'asset. In ogni caso il comodatario potrà installare esclusivamente serbatoi fissi o mobili fuori terra, del tipo ispezionabile visivamente e conforme alle norme vigenti.

- In caso di percolazioni o sversamenti accidentali, dovranno essere immediatamente adottate tutte le misure atte al contenimento e darne immediata comunicazione alla proprietà per i dovuti adempimenti del caso.

- Gli oneri per eventuali bonifiche necessarie a seguito di eventi successivi alla cessione in uso, che determineranno inquinamento del suolo, delle acque e quanto altro, saranno a carico del Comune, a cui dovranno essere addebitati anche oneri e spese che RFI SpA dovesse sopportare relativamente all'evento, per impegno di proprio personale, mezzi ed attrezzature o qualsiasi altro motivo.

- E' fatto divieto di effettuare scarichi di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà di RFI o nei piazzali/aree di proprietà di RFI.

Il Comune si obbliga a rispettare, e a far rispettare al personale addetto all'uso ed all'esecuzione di interventi di manutenzione e gestione dei beni concessi in uso alle prescrizioni ed ai divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80, L. 191,74 e DPR 469/79, di cui dichiara di aver preso e fatto prendere piena e perfetta conoscenza tra cui:

- divieto di attraversamento dei binari se non sotto la disciplina del preposto personale R.F.I.;
- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m. 2,00 dalla più vicina rotaia senza l'attivazione dell'apposita protezione cantieri R.F.I.;
- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m 1,00 dalla linea elettrica di contatto a 3.600 volt senza la necessaria tolta tensione R.F.I.;
- divieto di percorrenza della sede ferroviaria anche lungo i sentieri di banchina;
- divieto di esecuzione scavi od infissioni, per la possibile presenza di sottoservizi e cavi ad alta tensione;

Eventuali ulteriori condizioni e prescrizioni, riguardanti la sicurezza dell'esercizio ferroviario in relazione alla specifica situazione dei luoghi concessi, sono riportate nel verbale sottoscritto dalle parti.

Resta inteso che RFI avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di esigenze limitate all'esercizio dell'attività ferroviaria..

#### ARTICOLO 11

##### Risoluzione anticipata.

Costituiscono cause di risoluzione di diritto del comodato gratuito per fatto e colpa del Comune, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione dell'obbligo di utilizzo dei beni per i fini incongruenti con la destinazione d'uso come prevista dai vigenti strumenti urbanistici, ed il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza di RFI.

#### ARTICOLO 12

##### Clausola fiscale

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

L'imposta di registro è a carico del Comune

#### ARTICOLO 13

##### Domicilio e conciliazione

Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili fiscali:

- Il Comune di sesto Fiorentino, presso la residenza municipale
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in Piazza della Croce Rossa 1 – Roma C.F. 01585570581 – P. Iva 01008081000

Le Parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno oggetto di conciliazione obbligatoria ai sensi dell'art.60 della L. 69/2009

#### ARTICOLO 14

##### Modifiche al contratto

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata se non mediante atto scritto.

#### ARTICOLO 15

##### Applicazione delle norme

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.

Bologna li 31 maggio 2011

per Rete Ferroviaria Italiana.

per il Comune di Sesto Fiorentino

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti approvano specificatamente, dopo attenta lettura, le clausole degli artt. 3, 7, 8 e 9 del presente atto.

per Rete Ferroviaria Italiana.

per il Comune di Sesto Fiorentino